



Comune di  
**Castiglione Messer Raimondo**  
Provincia di Teramo

## Deliberazione del Consiglio Comunale

N.20 DEL 30-06-2021

### COPIA

**OGGETTO:** Determinazione delle tariffe TA.RI. per l'anno 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00** ed in prosieguo, nella Sala Consiliare, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione e in seduta **Pubblica**, con la presenza dei Signori:

D'Ercole Vincenzo	P	DI VINCENZO ELODIA	P
LEONE MANUEL	P	ANDREOLI CRISTIAN	A
ALTOBELLI SAMUELE	P	LUCIANI GIAMPIETRO	P
BUFO LORENZO	P	SORGENTONE CRISTIANO	P
RAVICINI VINCENZO	P	DI BATTISTA DAVIDE	P
ALMONTI BRUNO	A		

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), il **SEGRETARIO COMUNALE, VECCHI FRANCESCA**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **RAVICINI VINCENZO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta relativa alla presente deliberazione;

**Accertato** che la stessa è stata sottoposta, in via preventiva e con esito favorevole, alle procedure di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Illustra** l'Assessore Leone, che precisa che il contributo statale previsto dal c.d. "Decreto sostegni bis" è stato utilizzato per ridurre la tassa sulle utenze non domestiche. Chiarisce che la possibilità di incidere sul tributo è dovuta al fatto che si tratta di una misura di sostegno prevista dal Governo: diversamente non sarebbe stato possibile effettuare alcuna riduzione. Ricorda che il contributo è stato introdotto a sostegno delle attività che hanno subito danni a causa delle restrizioni determinate dalla diffusione del Covid-19.

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ... »;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma

27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

**Visto** l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. »

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale dell'odierna seduta è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021 il PEF finale 2021 [eventualmente che sarà validato dall'Ente territorialmente competente] è pari ad € 242.480,00, di cui € 177.545,00 per costi variabili ed € 64.935,00 per costi fissi;

**Dato atto** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

**Rilevato** che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 242.480,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

**Considerato che:**

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della

tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**Ritenuto** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

**Richiamato** l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale "entro trenta giorni" (quindi entro il 24 giugno p.v.).

**Preso atto** che dal riparto di detta somma al Comune di Castiglione Messer Raimondo spetta, per l'annualità 2021, un trasferimento statale pari ad € 12.665,00;

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare dell'odierna seduta, che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe nonché le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Con voti:** favorevoli 6 contrari 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone, Di Battista);

## DELIBERA

1) **di approvare** per l'anno 2021, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue

Categoria		sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile
Uso domestico	1	Un componente	Domestico	0,671146	96,153132
	2	Due componenti	Domestico	0,783004	134,614385
	3	Tre componenti	Domestico	0,805375	173,075638
	4	Quattro componenti	Domestico	0,82029	211,536892
	5	Cinque componenti	Domestico	0,827747	278,844085
	6	Sei o piu componenti	Domestico	0,82029	326,920651
Uso non domestico	1	Musei, biblioteche ,scuole, associazioni, luoghi di cu	Non domestico	0,629318	0,95011
	2	Campeggi ,distributori carburanti	Non domestico	0,726136	0,939669
	3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0
	4	Esposizioni, autosaloni	Non domestico	0,629318	0,95011
	5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	0	0
	6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0	0
	7	Case di cura e riposo	Non domestico	0	0
	8	Uffici, agenzie	Non domestico	1,270739	1,933631
	9	Banche ,istituti di credito e studi professionali	Non domestico	0,762443	1,150573
	10	Negozi abbigliamento, calzature ,libreria, cartoleria	Non domestico	1,403864	2,132006
	11	Edicola ,farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Non domestico	1,512784	2,296971
	12	Attività` artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico	Non domestico	1,089205	1,566116
	13	Carrozzeria, autofficina ,elettrauto	Non domestico	1,452273	2,088155
	14	Attività` industriali con capannoni di produzione	Non domestico	0,726136	1,044077
	15	Attività` artigianali di produzione beni specifici	Non domestico	0,968182	1,461708
	16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Non domestico	5,143468	8,571878

17	Bar ,caffè` ,pasticceria	Non domestico	4,538354	6,483722
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria ,salumi e formaggi	Non domestico	1,210227	2,505786
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	0	0
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Non domestico	3,630683	3,132233
21	Discoteche ,night club	Non domestico	0	0

2) **di applicare** riduzioni, con criteri di proporzionalità sulle utenze non domestiche fino alla concorrenza del contributo statale di cui all'art 6 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 pari ad € 12.665,00;

3) **di fissare**, per l'anno 2021, le seguenti scadenze per il pagamento delle rate dovuti dai contribuenti: 31/08/2021 – 31/10/2021 – 31/12/2021;

4) **di dare atto** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città;

5) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con voti:** favorevoli 6 contrari 3 (Consiglieri Luciani, Sorgentone, Di Battista);

### DICHIARA

**Il presente atto** immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4<sup>a</sup> del D. Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to RAVICINI VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VECCHI FRANCESCA

---

E' conforme all'originale.

Castiglione M.R., li 27-07-2021.

IL RESPONSABILE  
F.to D'Ercole Vincenzo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-2021.

E' stata pubblicata nell'Albo Pretorio Com/le online dal 27-07-2021 al 11-08-2021 compreso.

Castiglione M.R., li 12-08-2021.

IL RESPONSABILE  
F.to D'Ercole Vincenzo

---